



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione: Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Enrico Flaccadoro,
Antonio Mezzera, Vincenzo Palomba, Massimiliano Minerva

Consiglieri: Luisa D'Evoli, Elena Tomassini, Giuseppe Maria Mezzapesa, Vincenzo
Chiorazzo, Valeria Franchi, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Vanessa
Pinto, Michela Muti

Primi Referendari: Stefania Anna Dorigo, Laura Alesiani, Patrizia Esposito

Referendari: Rita Gasparo

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato
dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176;

VISTA la deliberazione n. 6 del 19 aprile 2023, adottata del Consiglio nazionale della
Federazione Ordini Farmacisti italiani (di seguito, anche Federazione), di

approvazione della proposta di costituzione di una società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la realizzazione di un polo strategico per l'implementazione di attività di sostegno e supporto alla Federazione ed agli Ordini territoriali;

VISTA la deliberazione n. 12 del 30 novembre 2023, adottata dal medesimo Consiglio nazionale della Federazione indicata, di conferma della decisione, assunta con la sopra citata deliberazione, di costituzione di una società, avente i medesimi obiettivi, nella forma, tuttavia, della società per azioni;

VISTA la comunicazione del 17 gennaio 2024, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 23 gennaio 2024;

UDITO, nell'adunanza del 23 gennaio 2024, il relatore Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

In data 30 novembre 2023, la Federazione ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata (prot. n. 11299), a queste Sezioni riunite in sede di controllo la documentazione relativa alla proposta di costituzione di una società, c.d. *in house*, denominata "PROSERVICE società per azioni", ai fini della pronuncia prevista dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito, anche TUSP).

Con la presente nota, la Federazione trasmetteva undici allegati tra cui:

- delibera del Comitato centrale della Federazione n. 27 del 16 marzo 2023, di proposta della costituzione della società suindicata;
- delibera n. 6 del 19 aprile 2023 del Consiglio nazionale della Federazione, di approvazione della costituzione della società suindicata;
- delibera del Comitato centrale della Federazione n. 63 del 8 giugno 2023, di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
- delibera del Comitato centrale della Federazione n. 116 del 19 ottobre 2023, di modifica della proposta di costituzione della società suindicata;
- delibera del Comitato centrale della Federazione n. 125 del 19 ottobre 2023, di approvazione del Piano industriale 2024-2026 della costituenda società;

- delibera n. 12/2023 (priva di data) del Consiglio nazionale della Federazione, di conferma della decisione della società, nella forma della Società per azioni, con capitale sociale di euro 50.000;
- schema dell'atto costitutivo e dello statuto;
- business plan 2024-2026, datato 20 novembre 2023.

Dalla delibera di approvazione della proposta di costituzione e dalla documentazione istruttoria allegata emerge che la Società sarà costituita secondo il modello dell'*in house providing* e che il c.d. *controllo analogo* sarà esercitato, nel rispetto dei pertinenti principi normativi e giurisprudenziali, dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (con apposita disciplina in due norme statutarie). La Società, che ha durata indeterminata (art. 3 statuto) e un capitale sociale iniziale di euro 50.000, persegue finalità di lucro, con possibile distribuzione di utili ai soci (o, meglio, all'unico socio).

L'oggetto sociale consiste nella produzione di beni e servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della Federazione (per oltre l'ottanta per cento del fatturato, in aderenza all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016). In particolare, l'intento dichiarato dalla Federazione dei farmacisti è di creare un "*polo strategico*" per l'implementazione di attività di sostegno e supporto alla Federazione nazionale ed agli Ordini territoriali, nonché per l'erogazione di servizi, anche informatici, utili all'attività degli Uffici e al loro costante adeguamento tecnologico. L'iniziativa (come precisato nella delibera del Comitato centrale della Federazione n. 27/2023) si iscrive nell'ambito dell'esecuzione del progetto PNRR, Misura 1.4.4, "*Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali d'Identità digitale - SPID/CIE*". L'obiettivo della Federazione, infatti, è quello di realizzare, in un'ottica di sviluppo tecnologico e tenendo conto di esigenze di economicità, una rete unitaria (Federazione-Società-Ordini-Uffici) basata su reingegnerizzazione e razionalizzazione dei processi. Per tale ragione, la Federazione, prima di avviare l'*iter* costitutivo, ha intrapreso contatti e interlocuzioni con Ordini e Uffici territoriali, raccogliendo manifestazioni di interesse in relazione ai servizi che la Società si propone di erogare (poi analiticamente elencati in apposito allegato).

In linea con i suddetti obiettivi, dal 1° gennaio 2023 è stata attivata una rete informatica unica, intervento che fa seguito alle previsioni di cui all'art. 27, comma 2-septies, del d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto, al comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, una disposizione che affida alle Federazioni nazionali il compito di organizzare e gestire una "rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software", a cui gli Ordini territoriali sono obbligati ad aderire.

A seguito delle ridette interlocuzioni, la proposta di costituzione della suindicata Società si è conclusa con la delibera n. 12/2023, con cui il Consiglio nazionale della Federazione ha confermato la propria decisione (già espressa con il precedente atto n. 6/2023), approvando, nella medesima sede, la trasformazione giuridica della costituenda "PROSERVICE" da Società a responsabilità limitata a società per azioni (disponendo l'aumento del relativo capitale sociale da euro 10.000 a 50.000).

Con comunicazione del 17 gennaio 2024 queste Sezioni riunite in sede di controllo sono state chiamate, ai sensi dell'art. 5 TUSP, a valutare la proposta di costituzione della società per azioni "PROSERVICE", approvata con le deliberazioni del Consiglio nazionale della Federazione n. 6/2023 e n. 12/2023, sulla base delle proposte formulate dal Comitato centrale, nonché dell'istruttoria *medio tempore* condotta (che ha portato, in particolare, all'allegazione delle bozze di atto costitutivo e statuto, nonché del piano economico-finanziario delle attività della Società stimato per il triennio 2024-2026) dalla medesima Federazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Queste Sezioni riunite sono chiamate a valutare e ad esprimere parere, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sulla proposta di costituzione, da parte della Federazione Ordini Farmacisti italiani, della società per azioni "PROSERVICE".

Come evidenziato nelle premesse motivazionali delle delibere del Consiglio della Federazione n. 6 e 12/2023, rilevato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016, per "amministrazioni pubbliche", soggette alle disposizioni del

TUSP, si intendono, fra le altre, quelle di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel novero delle quali sono inclusi *“tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”*, queste ultime sono state, dalla Federazione, ritenute applicabili anche agli Ordini delle professioni sanitarie, definiti, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, quali *“enti pubblici non economici”*, che agiscono quali organi sussidiari dello Stato (come confermato, nella specie, dalla più recente legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina delle professioni sanitarie).

In proposito, queste Sezioni riunite non ignorano la novella legislativa costituita dall'art. 12-ter, comma 1, del d.l. n. 75 del 2023, convertito dalla legge n. 112 del 2023, che ha inserito un nuovo periodo all'interno dell'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. In base alla formulazione originaria del comma indicato, gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi (formulazione che, come evidenziato da queste Sezioni riunite nella deliberazione n. 19/2020/REF, non impattava sulla sottoposizione di ordini e federazioni professionali alle norme del Testo unico sulle società pubbliche). La novella legislativa del 2023 ha aggiunto al ridetto comma un periodo, in base al quale *“ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”*. Quest'ultima disposizione sembrerebbe ulteriormente circoscrivere, nella ricorrenza dei presupposti ivi indicati, rispetto agli ordini e le federazioni professionali, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni riferite alle *“amministrazioni pubbliche”* di cui all'art 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma a cui fa rinvio, come detto, l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016 per perimetrare gli enti soggetti alle disposizioni del Testo unico sulle società pubbliche). La non

univocità della formulazione normativa fa ritenere utile, similmente alla consultazione istruttoria intervenuta nella fase prodromica all'adozione della citata deliberazione n. 19/2020/REF, un'interlocuzione di carattere generale, che travalica, peraltro, la specifica questione all'odierno esame.

La competenza ad esaminare l'atto di costituzione di una società da parte di un ente pubblico nazionale, qual è la Federazione in parola, trova fondamento nel comma 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che attribuisce alle Sezioni riunite in sede di controllo la competenza in ordine agli atti adottati, ai sensi del ridetto Testo unico, dalle *"amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*.

In base al richiamato articolo 5, le amministrazioni pubbliche tenute ad osservare le norme del TUSP devono trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990, come la Federazione in parola ha correttamente fatto) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di un primo esame, di carattere generale, da parte di queste Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ne ha individuato la *ratio* nell'esigenza *"di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*. La medesima pronuncia nomofilattica ha qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti

deve intervenire entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un "*parere*" e prevede che, qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi e darne pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dalla Federazione, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni, dettate dal Testo unico, in tema di competenza a adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1. Osservanza delle regole di competenza e procedurali (artt. 7 e 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni o di costituzione di una società, gli artt. 7 e 8 del TUSP impongono che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui*

all'articolo 7, commi 1 e 2", disposizioni che disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso sottoposto ad esame, la costituzione della società risulta autorizzata da una specifica delibera (n. 6/2023) del Consiglio nazionale della Federazione Ordini farmacisti italiani, successivamente confermata dalla delibera n. 12/2023, nelle cui premesse motivazionali viene evidenziato come, pur potendo essere sufficiente, in base alla regolamentazione interna, una delibera del Comitato centrale (che ha assunto, come esposto, la funzione di proposta e di valutazione dei principali adempimenti istruttori), è stato ritenuto preferibile affidare la determinazione finale al Consiglio nazionale, organo in cui sono presenti anche i presidenti degli organi territoriali, nei cui confronti la Società offrirà parte dei servizi.

La procedura seguita risulta in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che, per le "amministrazioni pubbliche" diverse da quelle indicate dalle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), fra cui gli enti pubblici non economici, richiede una "delibera dell'organo amministrativo dell'ente".

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, l'atto deliberativo della Federazione espone le ragioni che sorreggono la scelta di costituire la società (secondo il modello del *in house providing*) con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La "PROSERVICE" sarà costituita nella forma di società per azioni; pertanto, rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle "amministrazioni pubbliche", come definite dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 175 del 2016. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime "possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

Le partecipazioni in società, da parte degli indicati soggetti pubblici, sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4 TUSP: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi

strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4. Con riferimento alla scelta del modello societario adottato, occorre rilevare che la deliberazione del Consiglio nazionale della Federazione e il Piano industriale allegato non esplicitano le motivazioni che hanno indotto alla costituzione nella forma della società per azioni. Con la delibera n. 12/2023, il Comitato centrale si limita a rilevare che, nell'ambito delle interlocuzioni preliminari avviate dalla Federazione ai fini della predisposizione del Piano industriale, è emerso che la forma giuridica da attribuire alla costituenda società, considerato l'oggetto sociale, debba essere quella della società per azioni.

Dall'esame dell'oggetto sociale emerge che le attività espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera *d*), TUSP). Sul punto, il Consiglio nazionale evidenzia la stretta correlazione intercorrente tra le attività di assistenza e supporto all'attività amministrativa, che la Federazione intende internalizzare, e il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche a beneficio degli Ordini territoriali associati. Richiama, in proposito, l'art. 27, comma 2-*septies*, del d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto, al comma 2 dell'art. 7 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, una disposizione che affida alle Federazioni nazionali il compito di organizzare e gestire una "*rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software*", a cui gli Ordini territoriali sono obbligati ad aderire.

Una specifica considerazione attiene alla durata, a tempo indeterminato, della società in discorso, ai sensi dell'art. 3 dello schema di statuto sociale, previsione che non risulta specificamente motivata. In merito, queste Sezioni riunite ribadiscono l'esigenza che le scelte negoziali adottate, anche in punto di durata della società, siano coerenti con le finalità perseguite e le attività che costituiscono l'oggetto sociale, da esternare in motivazione (può farsi rinvio, per esempio, alle deliberazioni n. 4, 5 e 14/2023/PASP).

1.3. La motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria”, queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto “assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, è stata sottolineata la necessità che l’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

Per quanto attiene al profilo in discorso, la motivazione dell’atto adottato dalla Federazione appare adeguata. Il Comitato centrale, infatti, con delibera n. 125/2023, ha provveduto all’approvazione del Piano industriale 2024/2026. Dalla sua lettura si evince sia la sostenibilità finanziaria che la convenienza economica dell’intervento, in relazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il Piano poggia su tre linee di attività, per ciascuna delle quali vengono stimati i relativi ricavi e costi previsionali per il periodo considerato. Nello specifico, per quanto attiene ai costi del personale, gli stessi vengono quantificati tenendo conto della dotazione organica necessaria per lo svolgimento delle attività previste, dell’inquadramento economico e dei relativi oneri stabiliti dal CCNL di settore.

Con riferimento alle spese in conto capitale, il Piano prevede investimenti, per l’esercizio 2024, per complessivi 400.000 euro, coperti da fondi PNRR. Tuttavia, non essendo stato ancora definito il progetto di investimento, non è stato stimato l’ammortamento di tale *asset* per gli anni successivi, che, comunque, non avrà impatti sul conto economico della Società, poiché neutralizzato dall’appostamento,

quale ricavo, di una corrispondente quota annua del contributo ricevuto, di pari ammontare.

Oltre ai ricavi e ai costi previsionali, il Piano rappresenta anche le situazioni patrimoniali della costituenda società al 31 dicembre di ogni anno. Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono al *software* oggetto di conferimento e agli investimenti effettuati nel 2024 con i fondi PNRR, i quali trovano copertura nelle altre passività, ove è esposto il riscontro passivo dei contributi ricevuti.

Pertanto, sulla base di un'analisi complessiva dai dati, l'Organo amministrativo della Federazione ha ritenuto che le dimensioni dei costi e dei ricavi siano tali da assicurare, nel primo triennio, un equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della Società. Il Piano, infine, riferisce come il livello di patrimonializzazione, garantito dal conferimento iniziale e dall'autofinanziamento riveniente dagli utili registrati negli esercizi considerati, risulti complessivamente adeguato.

Le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica, economica, patrimoniale e finanziaria, della società *in house*, che la Federazione intende costituire risultano, pertanto, congrue.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, sotto il profilo soggettivo, la delibera del Consiglio nazionale n. 12/2023 evidenzia come, valutati i flussi economici e i conferimenti risultanti dal Piano suindicato, il valore del capitale sociale (pari a euro 50.000), come proposto dal Comitato centrale con deliberazione n. 116/2023, appaia adeguato alla struttura societaria e che l'onere per il conferimento trova copertura a carico del vincolo "*costituzione società in house*" apposto nel bilancio di previsione 2024. Nello specifico, le spese relative alla costituzione e all'operatività della Società gravino su un nuovo capitolo di spesa, inserito all'interno della categoria "*Spese istituzionali*", denominato "*Accordi, convenzioni e atti amministrativi*".

1.4. La motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

Anche in merito a tali profili valutativi, l'onere di motivazione, imposto dal legislatore, può considerarsi assolto.

In ordine ai parametri di efficienza, efficacia, economicità, che devono presidiare, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, del TUSP, la scelta dell'amministrazione, la delibera del Consiglio nazionale della Federazione risulta adeguatamente motivata. La deliberazione di autorizzazione n. 12/2023 specifica, infatti, che la scelta della Federazione di ricorrere allo strumento della società *in house*, come emerge anche dal Piano industriale, appare la più appropriata, in quanto, a differenza di altre modalità gestionali, risulta meno costosa e maggiormente conforme ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. L'Amministrazione precisa che la scelta di costituire una società *in house* risulterebbe più efficiente rispetto a quella di affidarsi a professionisti esterni, in quanto il ricorso al mercato impone gravosi oneri per l'espletamento delle gare, che determinano non solo ritardi nelle procedure, ma anche costi necessari per istruirle e rischi connessi all'elevato e complesso numero di contenziosi. Osserva, inoltre, come il ricorso al modello dell'*in house providing* offra la possibilità di raggiungere importanti sinergie operative, precluse in caso di affidamento a terzi quali: lo snellimento delle procedure di selezione dei fornitori, la condivisione delle professionalità, il miglioramento della pianificazione e gestione delle priorità (evitando o gestendo eventuali picchi o flessi di lavoro), la gestione congiunta degli investimenti tecnologici. Osserva, inoltre, come, a fronte dei volumi di affidamenti attesi, la società *in house* sia in grado di erogare i rispettivi servizi assicurando alla Federazione controllante e agli Ordini territoriali un prezzo inferiore a quello di mercato. Considera, infine, che l'affidamento diretto consentirà, nel medio-lungo termine, di soddisfare meglio le esigenze della Federazione e degli Ordini nel rispetto delle tempistiche e nella erogazione dei servizi assegnati. Con riferimento all'efficacia, intesa come concreta capacità della costituenda società di erogare le prestazioni richieste secondo gli standard qualitativi previsti nei contratti di servizio, il Consiglio riferisce che il personale della costituenda società e i *software* che ad essa verranno conferiti, risultano essere di esperienza e di livello adeguato a far fronte alle necessità dell'ente controllante.

Per quanto attiene, infine, al principio di economicità, inteso come capacità della società di mantenere i propri equilibri economico-finanziari nel tempo, sia in

relazione alla dimensione che alla garanzia delle attività affidatele, la delibera in commento riferisce come i dati riportati nel Piano industriale evidenziano e assicurano, alla luce della comparazione tra costi e ricavi attesi, nel primo triennio di operatività, la sostenibilità della scelta in termini di costo/opportunità per la Federazione e gli Ordini territoriali associati.

1.5. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Al riguardo, dalla delibera n. 12/2023 del Consiglio nazionale della Federazione si desume che non sussistono, al momento, profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei, e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Viene sottolineato, infatti, in disparte l'assenza, preclusa dallo statuto, di eventuali soci privati, come l'intervento finanziario della Federazione sia limitato al conferimento necessario alla costituzione della società e che le ulteriori erogazioni annue saranno correlate al contratto di servizio ed alle prestazioni espletate in base a quest'ultimo.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, e fatte salve le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi alla costituzione, da parte della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, della società per azioni "PROSERVICE".

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Federazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

alla Federazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come prescritto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nell'adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 29 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco